

APPROVATI

Prot. 4170  
del 16-6-2022



**Regione Umbria**  
Giunta Regionale

Regione Umbria - Assemblea Legislativa  
cons.reg.umbria@arubapec.it  
c.a. II Commissione

Documento elettronico sottoscritto  
mediante firma digitale e conservato  
nel sistema di protocollo informatico  
della Regione Umbria

e p.c Regione Umbria - Assemblea legislativa - Mancini Valerio  
valerio.mancini@pec.alumbria.it

**Oggetto: EMENDAMENTI all'Atto n. 1227 - Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Ulteriori modifiche alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste) e alla legge regionale 2 aprile 2015, n.10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative).**

GIUNTA REGIONALE

Assessore alle politiche agricole e  
agroalimentari e alla tutela e  
valorizzazione ambientale dell'Umbria

Si trasmettono in allegato alcune proposte di emendamento al testo del DDL in oggetto, volte principalmente a chiarire aspetti di qualità sistematica e redazionale del testo.

Roberto Morroni

Si precisa che le proposte di emendamento, concernendo modifiche di natura tecnico-normativa, non comportano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

REGIONE UMBRIA  
Via Mano Angeloni, 61 - 06124 Perugia

Telefono .  
FAX

Indirizzo email  
roberto.morroni@regione.umbria.it

Indirizzo PEC:  
regione.giunta@postacert.umbria.it

Distinti saluti.

**FIRMATO DIGITALMENTE**  
**Roberto Morroni**

**Allegati alla nota:**  
- Atto 1227 - DDL modifica lr28-2001 - emendamenti 12-04.pdf (DG\_0023616\_2022)

Oggetto: EMENDAMENTI all'Atto n. 1227 - Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Ulteriori modifiche alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste) e alla legge regionale 2 aprile 2015, n.10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative).

Si propone di apportare i seguenti emendamenti al testo del DDL di iniziativa della Giunta regionale – Atto consiliare n. 1227:

**- EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 1 DELL'ATTO N. 1227**

1. Prima del comma 1 dell'articolo 1 dell'Atto n. 1227 è aggiunto il seguente:

*"01. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste) la parola: "Piano" è sostituita dalla seguente: "Programma".*

2. Il comma 2 dell'articolo 1 dell'Atto n. 1227 è sostituito dal seguente:

*"2. Le lettere l) e m) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 28/2001 sono abrogate."*

3. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 28/2001, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 1 dell'Atto n. 1227, dopo le parole: "l'Agenzia forestale regionale" sono aggiunte le seguenti: ", anche quando si fa riferimento agli enti competenti per territorio".

APPROVATI

**- EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 2 DELL'ATTO N. 1227**

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 28/2001, come sostituito dall'articolo 2 dell'Atto n. 1227, è sostituito dal seguente:

*"1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), i termini bosco, foresta e selva sono equiparati."*

2. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 28/2001, come sostituito dall'articolo 2 dell'Atto n. 1227, dopo le parole: "Sono definite bosco" sono aggiunte le seguenti: ", ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del d.Lgs. 34/2018,".

APPROVATI

**- EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 3 DELL'ATTO N. 1227**

1. Al comma 3 dell'articolo 3 dell'Atto n. 1227, le parole: "compreso l'accesso" sono sostituite dalle seguenti: "di accesso".

superato

**- EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 4 DELL'ATTO N. 1227**

1. Il comma 1 dell'articolo 4 dell'Atto n. 1227 è sostituito dal seguente:

*"1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 28/2001, le parole: "dei piani di taglio, dei piani di gestione forestale e dei piani forestali comprensoriali" sono sostituite dalle seguenti: "dei piani forestali comprensoriali, anche definiti piani forestali di indirizzo territoriale, dei piani di gestione forestale e dei piani di taglio".*

APPROVATO

**- EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 5 DELL'ATTO N. 1227**

1. Prima del comma 1 dell'articolo 5 dell'Atto n. 1227, è aggiunto il seguente:

*"01. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:*

*"1. È istituito presso l'ente competente per territorio l'elenco delle ditte aventi sede legale nel territorio regionale, idonee all'utilizzazione dei boschi per conto terzi o comunque dei boschi non in possesso dell'esecutore dell'intervento selvicolturale."."*

APPROVATO

**- EMENDAMENTO AGGIUNTIVO ALL'ATTO N. 1227**

**Dopo l'articolo 5 dell'Atto n. 1227 sono inseriti i seguenti:**

*"Art. 5 bis*

*(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 28/2001)*

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 28/2001, le parole: "presso ogni ente" sono sostituite dalle seguenti: "presso l'ente".

*Art. 5 ter*

*(Modifica all'articolo 11 della l.r. 28/2001)*

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:

*"2. Per l'esame dei ricorsi di cui al comma 1, l'ente competente per territorio si avvale di un organo collegiale denominato Commissione per il contenzioso forestale (CCF), composto da almeno tre membri esperti rispettivamente in materia forestale, in materia agronomica ed in materia giuridica."*

2. Il comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:

*"4. La nomina dei componenti della Commissione ed il funzionamento della stessa sono disciplinati dall'ente competente per territorio."."*

APPROVATI

**- EMENDAMENTO AGGIUNTIVO ALL'ATTO N. 1227**

**Dopo l'articolo 7 dell'Atto n. 1227 sono inseriti i seguenti:**

*"Art. 7 bis*

*(Modifica all'articolo 14 della l.r. 28/2001)*

1. Al comma 6 dell'articolo 14 della l.r. 28/2001, le parole: "all'articolo 3, comma 3, lettera g) e comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 4".

*Art. 7 ter*

*(Modifica all'articolo 25 della l.r. 28/2001)*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 28/2001 le parole: "Piano forestale" sono sostituite dalle seguenti: "programma" forestale.

APPROVATI

**Dopo l'articolo 8 dell'Atto n. 1227 è inserito il seguente:**

*"Art. 8 bis*

*(Modifica della rubrica del Capo II del Titolo II della l.r. 28/2001)*

1. Alla rubrica del Capo II del Titolo II della l.r. 28/2001 la parola: "piano" è sostituita dalla seguente: "programma".

APPROVATO

**Dopo l'articolo 10 dell'Atto n. 1227 è inserito il seguente:**

*"Art. 10 bis*

*(Modifica all'articolo 35 della l.r. 28/2001)*

1. Le lettere c), d), e) e g) del comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 28/2001 sono abrogate."

APPROVATO

**- EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 11 DELL'ATTO N. 1227**

1. Al comma 5 dell'articolo 37 della l.r. 28/2001, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 11 dell'Atto n. 1227, la parola: "ammettere" è sostituita dalla seguente: "autorizzare".

APPROVATO

**- EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 12 DELL'ATTO N. 1227**

1. Il comma 1 dell'articolo 38 della l.r. 28/2001, come sostituito dall'articolo 12 dell'Atto n. 1227, è sostituito dal seguente:

*"1. Sono definiti materiali di base quelli definiti [come tali] all'articolo 2, comma 1, lettera c), del d.lgs. 386/2003."*

2. Al comma 2 dell'articolo 38 della l.r. 28/2001, come sostituito dall'articolo 12 dell'Atto n. 1227, le parole: "materiali di base" sono sostituite dalle seguenti: "materiali forestali di base".

APPROVATO

**- EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 13 DELL'ATTO N. 1227**

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 28/2001, come sostituita dall'articolo 13 dell'Atto n. 1227, le parole: "materiali di base" sono sostituite dalle seguenti: "materiali forestali di base".

APPROVATO

**- EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 16 DELL'ATTO N. 1227**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 dell'Atto n. 1227 sono aggiunti i seguenti:

*"1 bis. Il programma forestale regionale di cui al comma 1 è adottato dalla Giunta regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.*

*1 ter. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale, le modifiche al regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7 (Regolamento di attuazione della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28) per l'adeguamento a quanto previsto dalla presente legge."*

APPROVATO

## **Relazione illustrativa e di neutralità finanziaria.**

Le proposte di emendamento come sopra riportate sono volte principalmente a chiarire aspetti di qualità sistematica e redazionale del testo.

Le proposte di emendamento concernendo modifiche tecnico-normative non comportano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Perugia, 17 giugno 2022

APPROVATO



Alla c.a. del Presidente  
della II Commissione consiliare permanente  
Valerio Mancini

**OGGETTO:** Sub Emendamento all'emendamento all'Atto consiliare n. 1322 di iniziativa del Consigliere Pastorelli (Integrazione alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 "Testo Unico regionale per le foreste").

- L'EMENDAMENTO all'atto consiliare n. 1322 di cui in oggetto è sostituito dal seguente:  
"1. L'alea del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste) è sostituita dalla seguente: "La circolazione e la sosta dei veicoli a motore, salvo che per esigenze di pubblica utilità, di conduzione del fondo, di accesso agli appostamenti fissi di caccia di cui all'articolo 24 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica òmeoterma e per il prelievo venatorio) da parte dei soggetti autorizzati alla loro utilizzazione e gestione, di sperimentazione e ricerca, è vietata:".

Relazione illustrativa e tecnico finanziaria ✓

Firma del Consigliere

PASTORELLI STEFANO  
  


Con il sub emendamento in oggetto non si  
modifica nella sostanza il contenuto dell'emenda-  
mento allegato, la cui relazione illustrativa e  
Tecnico-finanziaria viene pertanto qui richiamata.



Gruppo assembleare  
Lega Umbria  
Il Presidente

Prot. n. 4246  
del 20.6.2022

Perugia, 17 giugno 2022

Alla c.a. del Presidente  
della II Commissione consiliare permanente  
Valerio Mancini

**OGGETTO:** *Emendamento all'Atto consiliare n. 1322 di iniziativa del Consigliere Pastorelli (Integrazione alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 "Testo Unico regionale per le foreste").*

- Il comma 1 dell'articolo 1 dell'Atto n. 1322 è sostituito dal seguente:  
"1. All'alinea del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste) le parole: "salvo che per esigenze di pubblica utilità," sono sostituite dalle seguenti: "*salvo che per l'accesso agli appostamenti fissi di caccia di cui all'articolo 24 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) da parte dei soggetti autorizzati alla loro utilizzazione e gestione, nonché per esigenze di pubblica utilità,*".

#### Relazione illustrativa e tecnico finanziaria

Con l'emendamento in oggetto non viene modificato nella sostanza lo spirito dell'intervento così come descritto nella Relazione illustrativa alla proposta di legge atto n. 1322. L'obiettivo rimane pertanto quello di "*concedere, a fronte del divieto previsto dall'art. 7 della Legge Regionale del 19 novembre 2001, n. 28, la possibilità di transitare e sostare sulle strade di montagna con veicoli a motore, per accedere agli appostamenti fissi di caccia, da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione.*". Tuttavia si interviene più opportunamente proprio all'alinea del comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 28/2001 che introduce il divieto di circolazione e sosta dei veicoli a motore sulle strade, sui sentieri e nei prati come individuati alle lettere a), b) e c) del comma 3 del medesimo art. 7, inserendo direttamente in detta disposizione che già invero prevede talune ipotesi di eccezione al divieto stesso, anche una ulteriore ipotesi ovvero quella dell'*accesso agli appostamenti fissi di caccia* da parte di soggetti autorizzati appunto alla



**Regione Umbria**

**Assemblea legislativa**

Palazzo Cesaroni  
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA  
Tel. 075.576.3051 - Fax 075.572.3219  
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>  
e-mail: [legaumbria@alumbria.it](mailto:legaumbria@alumbria.it)

Gruppo assembleare


**Legambiente**

Il Presidente

loro utilizzazione e gestione. Si elimina inoltre il riferimento alla possibilità di accesso ai fini della utilizzazione e gestione "esclusivamente durante la stagione venatoria" che potrebbe apparire limitativo nel caso in cui l'accesso sia dovuto alla necessità di effettuare interventi di manutenzione dell'appostamento quindi presumibilmente anche al di fuori della stagione venatoria.

L'emendamento non apportando modifiche sostanziali all'atto n. 1322, ma solo tecnico-normative, fa riferimento quanto alla relazione tecnica a quella contenuta nell'atto medesimo.

Il Consigliere regionale  
Stefano Pastorelli



PASTORELLI  
STEFANO  
Regione  
Umbria -  
Assemblea  
Legislativa  
Consigliere  
regionale  
20.06.2022  
11:57:34  
GMT+00:00



APPROVATO

Perugia, 22 giugno 2022

Alla c.a. del Presidente  
della II Commissione consiliare permanente  
Valerio Mancini

**OGGETTO:** Sub emendamento all'emendamento (entrata Prot. n. 202220004170) proposto dall'Assessore Morroni, all'atto n. 1227 "Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Ulteriori modifiche alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo Unico regionale per le foreste) e alla legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative).".

- Al comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 28/2001, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 5 ter dell'atto n. 1227 come inserito dall'emendamento di cui in oggetto, è aggiunto infine il seguente periodo: *"I componenti della Commissione non percepiscono alcun compenso, indennità, rimborso od emolumento comunque denominato."*

Relazione illustrativa e tecnico finanziaria

Con il sub emendamento si propone di chiarire in modo espreso che i componenti della Commissione per il contenzioso forestale non percepiscono alcun compenso e la loro partecipazione è a titolo gratuito.

Firma del Consigliere

